



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 145 del 06/11/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2013, n. 1922

SANTA CESAREA TERME (LE) - LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva ubicata in località "Scarpe" lungo la strada vicinale S. Giovanni. Ditta: "Merico Michele".

Il Vice presidente, Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio e confermata dal Dirigente di Servizio, riferisce quanto segue:

“La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 “Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale” così come modificata ed integrata dalla l.r. n.8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.6.1990 n° 142, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente “non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività turistico e/o alberghiere “.

In attuazione della citata disposizione il Sindaco del Comune di SANTA CESAREA TERME (Le) con nota n. 1893 del 29/03/2004, ha chiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Ditta “Merico Michele” di una struttura turistico - ricettiva, nell'ambito del territorio comunale su di un area tipizzata dal vigente P.R.G. come zona agricola “E1” al foglio 28 p.lle 62, 42, 114 e 1156 del comune di Santa Cesarea Terme.

Il Servizio Urbanistica Regionale con nota n. 4092/2 del 16.04.2009, a seguito di istruttoria preliminare, richiedeva al Comune di Santa Cesarea Terme ed al soggetto proponente di integrare gli atti trasmessi con la documentazione di seguito riportata:

- Istanza al Sindaco, prodotta dal soggetto destinatario del Permesso di Costruire, che manifesti la disponibilità dell'imprenditore ad attivare immediatamente, previa presentazione di idonea e formale garanzia, livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti ed a mantenere detti livelli, nonché la destinazione d'uso degli immobili, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva.
- Titoli di proprietà e certificazione catastale delle aree oggetto d'intervento.
- Individuazione, su stralcio aereofotogrammetrico aggiornati, dell'area d'intervento con indicazioni del

tipo di opere di urbanizzazione esistenti nonché previsione di quelle da realizzare, a cura e spese del soggetto destinatario del P. di C., con quantificazione di massima dei relativi costi.

- Idonea documentazione di verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento in progetto in relazione agli indirizzi direttive di tutela e prescrizioni di base delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio approvato con delibera di G.R. n.1748 del 15/12/2000 (pubblicato sul BUR in data 11/01/2001). Quanto sopra in considerazione del fatto che l'intervento ricade su di un'area classificata ambito territoriale esteso "C" di valore "distinguibile" ed interessa direttamente l'ambito territoriale distinto Geomorfologia caratterizzato da un ciglio di scarpata.

- Verifica della rispondenza del progetto alle disposizioni della l.r. n. 11/1999.

- Dichiarazione del dirigente dell'U.T.C.:

- che attesti la coerenza dei contenuti dell'Accordo di Programma con le direttive emanate dalla G.R. con provvedimento n.1284 del 10.10.2000;

- che attesti, per il caso in specie, il ricorrere dei presupposti giuridici di cui alle LL.RR. 34/94 e 8/98 ovvero l'inesistenza, all'interno dello strumento urbanistico generale vigente, di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace atte a consentire la realizzazione dell'intervento in progetto (o che sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione urbanistica);

- che attesti la presenza o meno, nell'area d'intervento, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché la necessità o meno di previsione di un potenziamento delle stesse in rapporto alle caratteristiche del programma costruttivo in progetto;

- che attesti la presenza o meno, nell'area d'intervento di vincoli di varia natura (paesaggistico, archeologico, usi civici, idrogeologico, storico, naturalistico, ecc.) ed in particolare la non sussistenza delle condizioni di immodificabilità assoluta, finalizzate alla tutela del territorio e dell'ambiente, ciò anche sulla base della verifica di compatibilità dell'intervento con le N.T.A. del PUTT paesaggio;

- che attesti che il piano occupazionale, presentato dalla ditta proponente, risulti coerente con le direttive emanate dalla G.R. con provvedimento n.1248 del 10.10.2000;

- che attesti che i contenuti della bozza di convenzione presentata dalla ditta proponente risultino conformi alle disposizioni della L.R. n. 8/98 ed alle direttive richiamate dalla G.R.

La suindicata richiesta regionale di integrazione documentale è stata riscontrata dal Comune di Santa Cesarea Terme con la nota n. 3298 del 17.11.2009, acquisita al prot. reg.le n. 1089 del 25.01.2010, con la quale il Dirigente del 4° Settore - Assetto del Territorio e Ambiente - comunale ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:

1) Istanza al Sindaco, prodotta dal soggetto destinatario del Permesso di Costruire, in cui è manifesta la disponibilità dell'imprenditore ad attivare immediatamente, previa presentazione di idonea e formale garanzia, livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti ed a mantenere detti livelli, nonché la destinazione d'uso degli immobili, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva.

2) Titoli di proprietà delle aree oggetto d'intervento;

3) Relazione Tecnica e dati planovolumetrici in cui sono individuate le opere di urbanizzazione da realizzare a cura e spese della Ditta in oggetto e quelle esistenti;

4) Verifica di compatibilità paesaggistica dell'intervento in progetto - P.u.t.t. con allegata documentazione fotografica.

5) Attestato di verifica resa dal tecnico progettista ing. A. Bleve di rispondenza del progetto alle disposizioni della L.R. n. 11/99.

6) Dichiarazione del dirigente dell'U.T.C.

In particolare dall'Attestazione del Dirigente dell' U.T.C., n. 3298/09 del 17.11.2009, si rileva testualmente quanto di seguito si riporta:

“In riferimento alla richiesta di attivazione della procedura di Accordo di Programma promossa dalla

Ditta Merico Michele”, trasmessaVi con prot. 1893 del 29.03.2004, con la presente

SI ATTESTA

- Che il Settore produttivo relativo all'intervento richiesto è quello turistico - ricettivo e più in particolare turismo rurale.
- Che per l'intervento costruttivo in parola ricorrano i presupposti giuridici di cui alla LL. RR. N° 34/94 e 8/98 ovvero non esistono all'interno dello strumento urbanistico generale vigente, aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace atte a consentire la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- Che la zona interessata dall'intervento risulta essere dotata parzialmente delle urbanizzazioni primarie e che non necessita di potenziamento delle stesse in rapporto al programma costruttivo in progetto;
- Che non esistono sull'area d'intervento vincoli di varia natura ed in particolare non sussistono le condizioni d'immodificabilità assoluta finalizzate alla tutela del territorio e dell'ambiente ciò anche sulla base della verifica di compatibilità dell'intervento con le N.T.A. del P.u.t.t.paesaggio
- Che il piano occupazionale presentato dalla ditta proponente è coerente con le direttive emanate dalla G.R. 1248 del 10.10.2000;
- Che i contenuti della bozza di convenzione presentata dalla ditta proponente sono conformi alle disposizioni della L.R. n. 8/98 ed alle direttive richiamate dalla G.R.”“.

Tanto premesso, come rilevasi dalla documentazione trasmessa, l'intervento proposto interessa aree tipizzate dal PRG vigente del Comune di Santa Cesarea Terme come zona agricola “E1”, con una superficie complessiva di mq. 48.217,00 in catasto riportata alle p.lle nn. 63, 42, 114 e 115 del foglio di mappa n. 28.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti gli indici e parametri urbanistici, i cui valori sono stati desunti dagli elaborati grafici e dalla relazione di progetto, di seguito riportati:

A SUPERFICIE INTERESSATA DALL'INTERVENTO mq. 48.217,00

B AREA DESTINATA AD ALLARGAMENTO STRADALE
(non rientrante nelle superfici per standards) mq. 1.439,00

C SUPERFICIE TERRITORIALE mq. 46.778,00

D SUPERFICIE COPERTA DI PROGETTO mq. 4.076,92

E VOLUME DI PROGETTO mc. 13.978,55

F * SUPERFICIE MINIMA PER STANDARDS (3908.94 * 80%) mq. 3.127,15

G AREA DA CEDERE PER STANDARDS mq. 3.601,42

H SUPERFICIE MINIMA PER PARCHEGGI (3127.15/2) mq. 1.563,57

I AREA DA CEDERE PER PARCHEGGI mq. 2.820,56

L SUPERFICIE FONDIARIA mq. 43.650,00

M I.F.T. E/C mc\mq 0.29

N I.F.F. E/L mc\mq 0.32

O % SUP. COPERTA % 9.34

P H MAX. mt. 4.80

Q DISTANZA DAI FABBRICATI mt. 6.00

R DISTANZA DAI CONFINI mt. 10.00

S DISTANZE DALLA STRADA mt. 10.00

L'intervento prevede, la realizzazione di un struttura turistico - ricettiva costituita da tre aree ben distinte; due destinate a residenze e campi da gioco con servizi annessi ed una per lo svago ed il ristoro con il solarium e le piscine scoperte; ed una zona centrale con la piazza che ne è il fulcro.

Le residenze sono costituite da appartamenti dai quaranta ai sessanta metri quadrati circa, ripartiti tra soggiorno-pranzo-cucina, camera doppia, più singola in alcuni tagli, bagno, ampie terrazze a cui si accede da una scala esterna in pietra, e spazi esterni riservati; la disponibilità per questi alloggi va dai quattro ai sei posti letto.

Nella parte ovest del lotto è collocata la seconda area residenziale destinata agli alloggi unifamiliari aggregati secondo schemi a tre e a quattro unità.

Due blocchi di quattro unità e due di tre unità formano un isolato all'interno del quale si trova un prato erboso con giovani alberi di ulivo e da frutto con vialetti in pietra ornati da essenze della macchia mediterranea, piante di lavanda e di capperi e delimitati da muretti a secco che si collegano agli alloggi.

Nella zona più a nord dell'area si trova un blocco a schiera formato da tre unità abitative, un campo da tennis ed un locale spogliatoio.

Le unità dispongono di una superficie utile di circa trentasei metri quadrati ripartiti fra soggiorno-pranzo, zona cottura, disimpegno e bagno, con una disponibilità di due posti letto.

La parte centrale dell'insediamento è riservata al solarium, con due piscine scoperte, ed un locale per il ristoro e lo svago, con annessi servizi e spogliatoi per gli utenti. Nella parte più a est del lotto si trova il locale deposito collegato al ristorante tramite un percorso pergolato. All'ingresso del complesso si trova l'alloggio del custode e la reception con gli uffici amministrativi.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali di seguito elencati: Allegato A Relazione tecnica e dati planovolumetrici Allegato B PUTT - Relazione di verifica e compatibilità Allegato C Relazione Barriere Architettoniche

Allegato D Documentazione fotografica

Allegato E Business plan

Allegato F Schema di convenzione

Allegato G Studio geologico e idrogeologico dei terreni Allegato H Studio geotecnica dei terreni

Tavola 1. Inquadramento territoriale ed urbanistico Scala 1:500

Tavola 2. Piano quotato su catastale Scala 1:500

Tavola 3. Planimetria di progetto Scala 1:500

Tavola 4. Planimetria di progetto quotata Scala 1:500

Tavola 5. Zonizzazione Scala 1:500

Tavola 6.1 Area residenze Tipologie I e 2 Scala 1:200

Tavola 6.2 Area residenze Tipologie I e 2 quotata Scala 1:200

Tavola 6.2.1 Area residenze Tipologia 1 (Piante - Prospetti - Sezioni) Scala 1:100

Tavola 6.2.2 Area residenze Tipologia 2 (Piante - Prospetti - Sezioni) Scala 1:100

Tavola 6.3. Area residenze Tipologia 3 - Campo da gioco - Spogliatoi - Locale servizi Scala 1:200

Tavola 6.3.1 Area residenze Tipologia 3 - Campo da gioco Scala 1:200 Spogliatoi - Locale servizi quotata

Tavola 6.3.2 Area residenze Tipologia 3 con tre unità abitative Scala 1:100 (Piante - Prospetti - Sezioni)

Tavola 6.3.3 Area residenze Tipologia 3 con quattro unità abitative Scala 1:100 (Piante - Prospetti - Sezioni)

Tavola 6.3.4 Locale spogliatoio (Piante - Prospetti - Sezioni) Scala 1:100

Tavola 6.3.5 Locale servizi (Piante - Prospetti - Sezioni) Scala 1:100

Tavola 7.1 Area Ristorante - Piscine - Deposito - Alloggio custode-reception Scala 1:200

Tavola 7.2 Area Ristorante - Piscine - Deposito - Alloggio custode quotata Scala 1:200

Tavola 7.2.1 Locale Ristorante (Piante) Scala 1:100

Tavola 7.2.2 Locale Ristorante (Prospetti - Sezioni) Scala 1:100

Tavola 7.2.3 Locale Deposito (Piante - Prospetti - Sezioni) Scala 1:100

Tavola 7.2.4 Alloggio custode-reception (Piante - Prospetti - Sezioni) Scala 1:100

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n° 34/94 e s.m. ed i. dagli atti trasmessi dal Comune di Santa Cesarea Terme, si desume che:

a) l'attività dell'insediamento a carattere turistico ricettivo comporterà, a regime, l'utilizzo di mano d'opera non inferiore a 10 unità;

b) lo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.) nel Comune di Santa Cesarea Terme non dispone di aree con destinazione specifica operante e giuridicamente efficaci atte a consentire la realizzazione dell'intervento in progetto.

Tanto premesso, nel merito degli aspetti di natura tecnica - urbanistica connessi alla realizzabilità della proposta in esame si rileva che la infrastrutturazione della zona interessata a livello di urbanizzazioni e viabilità risulta alquanto carente e comunque tale da non poter sopportare il carico urbanistico derivante dalla realizzazione dell'intervento proposto.

Nello specifico:

1. La viabilità esistente è costituita dalla strada vicinale S. Giovanni, di modesta larghezza da adeguare e sistemare, e comunque non idonea per consentire un facile accesso/deflusso dalla zona interessata in condizioni di sicurezza;

2. dalla documentazione trasmessa si rileva l'assenza e/o insufficienza nell'area d'intervento di opere di urbanizzazione primaria e quelle esistenti risultano sicuramente da potenziare o da realizzare ex novo e comunque non idonee in relazione alle caratteristiche del programma costruttivo in progetto.

Nel contempo si evidenzia che l'intervento proposto risulta casuale ed episodico e stride con le caratteristiche intrinseche del contesto interessato che conserva ancora la vocazione agricola.

Necessitando la proposta progettuale di valutazioni in ordine all'inserimento nell'ambito paesaggistico interessato, con nota n. 6327 del 20.06.2012 il Servizio Urbanistica ha trasmesso al Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica copia degli atti progettuali - in precedenza elencati - al fine di acquisire le valutazioni di competenza.

Nel merito degli aspetti di tutela paesaggistica, dalla nota n. 5486 datata 11.06.2013, acquisita al prot. n. 8103 in data 19.07.2013 del Servizio Urbanistica, il competente Ufficio Regionale Attuazione Pianificazione Paesaggistica esaminati gli atti progettuali ha espresso il parere che di seguito - in sintesi - testualmente si riporta:

“1. Rapporti con il PUTT/P

Preliminarmente occorre evidenziare che le aree interessate dalla proposta di AP risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal PUTT/P (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato “C - valore distinguibile”.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile “C” prevedono la “salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato; trasformazione dell’assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore qualificazione; trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica”.

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle NTA del PUTT/P) relative agli ATE di tipo “C” e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle NTA del PUTT/P si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli ATD di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale” prescrivendo altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree”;

- con riferimento al sistema “copertura botanico-vegetazionale e colturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse botanico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, prescrivendo altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

- per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti” prescrivendo altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l’area risulta interessata marginalmente a nord dall’area annessa di un “ciglio di scarpata” riveniente dalle tavole tematiche del PUTT/P, sottoposto alle prescrizioni di base di cui all’art. 3.09 delle NTA dello stesso PUTT/P;

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: l’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale.

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa: l’area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesaggistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che la zona interessata dalla variante interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato dal vincolo paesaggistico ex art 136 e 142 del DLgs 42/2004 ma non da altri ordinamenti vincolistici.

1. Compatibilità paesaggistica

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di AP, sulla base della documentazione trasmessa e da approfondimenti d'ufficio, si rappresenta che l'area in oggetto, pur non essendo interessata da alcun ATD, ricade in un contesto rurale di significativa valenza paesaggistica, sito lungo un tracciato viario rurale, a nord dello stesso e caratterizzato da incolto, ma anche dalla inesistenza di edificazioni (che invece si attestano a sud del tracciato viario, lungo la SS n. 497 che collega Santa Cesarea a Poggiardo), con residui muretti a secco lungo il perimetro del lotto nonché con la presenza rada di formazioni vegetazionali spontanee e talvolta di habitat tipici della roccia affiorante. In definitiva, si tratta di un contesto integro e lontano dal centro urbano privo di trasformazioni.

La proposta progettuale in un contesto del genere comporta una eccessiva artificializzazione dei luoghi nonché l'inevitabile spietramento dell'area al fine di realizzare le opere previste modificando così inevitabilmente l'assetto geomorfologico del contesto in contrasto con gli indirizzi e le direttive di tutela dell'ATE C entro cui ricade. Inoltre, l'attuazione dell'intervento comporta comunque una interruzione della continuità naturalistico-ambientale ed ecosistemica dei luoghi, in quanto intervento episodico, avulso dal contesto, che a parere dello scrivente Servizio, produce una frammentazione degli habitat naturali con l'introduzione di un nuovo carico urbanistico di significativo impatto compromettendo l'attuale qualificazione paesaggistica del contesto.

Conseguentemente, da un punto di vista paesaggistico, si ritiene che non sia assentibile il cambio di destinazione d'uso della zona in questione in un'area con siffatte connotazioni paesaggistiche, risultano in contrasto con gli Indirizzi e le Direttive di Tutela degli ATE "C" nonché con le prescrizioni di base di cui al citato art. 3.09 delle NTA del PUTT/P.”

Tutto ciò premesso ed in relazione a quanto sopra prospettato, la variante sottesa all'attuazione dell'intervento non risulta ammissibile sotto il profilo sia urbanistico sia della tutela paesaggistica del territorio interessato e conseguentemente si propone alla G.R., in attuazione della L.R. n. 34 del 19.12.1994 così come modificata ed integrata dalla L.R. n.8 del 28.01.1998, di non autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di SANTA CESAREA TERME.

Si dà atto, infine, che il presente provvedimento può definirsi ai sensi dell'art.2 -2° comma- della l.r. n.3/2004, trattandosi di richiesta inviata in data antecedente all'entrata in vigore della stessa l.r. n.3/2004.”

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART.4. COMMA 4°, LETT.E - DELLA L.R. N.7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N.28/01”

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il Vice presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI NON AUTORIZZARE, per le motivazioni, i rilievi e le criticità relativi sia agli aspetti urbanistici che paesaggistici di cui alla narrativa che precede il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19 dicembre 1994 n.34 integrata e modificata dalla L.R. n.8 del 28 gennaio 1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di Santa Cesarea Terme per la realizzazione, in variante al P.R.G, vigente, di una struttura turistico - ricettiva ubicata in località "Scarpe" lungo la strada vicinale S. Giovanni da parte della ditta "MERICO Michele".

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
